Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 22 dicembre 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato di: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla " *Gazzetta Ufficiale* „ alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. **1268**.

Ricostituzione del comune di Irma, in provincia di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 17 novembre 1927, n. 2215, con il quale il comune di Irma fu aggregato al comune di Bovegno;

Viste le istanze 10 ottobre e 26 dicembre 1954, con le quali la maggioranza dei tre quinti degli elettori del cessato comune di Irma ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Bovegno in data 8 dicembre 1947, n. 87, e della Deputazione provinciale di Brescia in data 2 maggio 1950, n. 9, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere dal Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Irma, in provincia di Brescia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Bovegno ed il ricostituito comune di Irma, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Bovegno.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Bovegno, che sarà inquadrato negli organici del comune di Irma, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1955

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 145. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1955, n. 1269.

Riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125

Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per la esecuzione della citata legge 10 aprile 1954, n. 125;

Sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito a' sensi dell'art. 4 della ricordata legge n. 125

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Sono riconosciute le denominazioni di origine qui sotto elencate, il cui uso è riservato ai formaggi aventi i particolari requisiti fissati con il presente decreto circa i metodi di lavorazione, le caratteristiche merceologiche e le zone di produzione:

Fontina:

Formaggio grasso a pasta semicotta, fabbricato con latte intero di vacca, proveniente da una sola mungitura, ad acidità naturale di fermentazione. Il latte non deve aver subito, prima della coagulazione, riscaldamento a temperatura superiore ai 36° C.

La salatura è effettuata a secco, con tecnica caratteristica.

Periodo medio di maturazione tre mesi; temperatura: 6-10° C e, comunque, non oltre i 12° C; umidità: 90 % o saturazione: ottenute per naturale condizione di casera.

E' usato come formaggio da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica a scalzo basso leggermente concavo con facce piane o quasi piane;

peso da 8 a 18 chilogrammi con variazioni, in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione:

dimensioni: altezza cm. 7-10: diametro cm. 30-45, con variazioni, in più o in meno, per entrambe le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

crosta compatta, sottile, dello spessore di circa mm. 2; pasta elastica, piuttosto molle, con scarsa occhiatura, fondente in bocca, di colore leggermente paglierino;

sapore dolce caratteristico;

grasso sulla sostanza secca: minimo 45 %.

Zona di produzione: attuale territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Gorgonzola.

Formaggio molle, grasso, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero, cagliato a 28°-32° C con caglio di vitello.

Viene preparato per stratificazione con cagliate raffreddate.

Dopo qualche giorno si procede alla salatura a secco che è continuata per alcuni giorni in ambienti con temperatura a 18°-20° C.

La stagionatura che può protrarsi anche due o tre mesi, viene effettuata in ambiente a 5°-8° C. Durante la maturazione la pasta viene più volte forata per favorire lo sviluppo delle varietà e ceppi del pinicillum, caratteristici del gorgonzola e determinanti la colorazione verde (erborinatura).

Il formaggio stagionato è usato da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica a scalzo alto e diritto con facce piane;

peso medio di una forma: kg. 6-13, con variazioni in più o in meno in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

dimensioni: altezza cm. 16-20, diametro cm. 25-30, con variazioni in più o in meno, per entrambe le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione:

crosta ruvida, rossiccia. Normalmente il prodotto pronto al consumo viene rivestito di fogli di stagno, di alluminio o di altro materiale protettivo

pasta unita, di colore bianco o paglierino, screziata per sviluppo di muffe (erborinatura)

sapore leggermente piccante, caratteristico;

grasso sulla sostanza secca: minimo 48 %.

Zona di produzione e di prima stagionatura: territorio delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Milano, Novara, Pavia, Vercelli.

Grana padano:

Formaggio semigrasso a pasta dura, cotta ed a lenta maturazione, prodotto con coagulo ad acidità di fermentazione, da latte di vacca la cui alimentazione base è costituita da foraggi verdi o conservati, proveniente da due mungiture giornaliere riposato, e parzialmente decremato per affioramento.

Si fabbrica durante tutto l'anno.

Forma: cilindrica, scalzo leggermente convesso o quasi diritto, facce piane, leggermente orlate

Dimensioni: diametro da 35 a 45 cm.: altezza dello scalzo da 18 a 25 cm. con variazioni, per entrambi, in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.

Peso da 24 a 40 kg. per forma. Nessuna forma deve avere peso inferiore a kg. 24.

Confezione esterna: tinta scura ed oleatura.

Colore della pasta: bianco o paglierino.

Aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato.

Struttura della pasta: finemente granulosa, frattura radiale a scaglia.

Occhiatura: appena visibile.

Spessore della crosta: da 4 a 8 mm.

Maturazione: la maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto in ambiente con temperatura da 15 a 22° C.

Resistenza alla maturazione: da uno a due anni.

Uso: formaggio da tavola o da grattugia.

Grasso sulla sostanza secca: minimo 32 %.

Zona di produzione: territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, a sinistra del Po, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna a destra del Reno, Ferrara, Forlì, Piacenza e Ravenna.

Parmigiano Reggiano:

Formaggio semigrasso, a pasta dura, cotta ed a lenta maturazione, prodotto con coagulo ad acidità di fermentazione, dal latte di vacca, proveniente da animali, in genere, a periodo di lattazione stagionale, la cui alimentazione base è costituita da foraggi di prato polifita o di medicaio.

Viene impiegato il latte delle mungiture della sera e del mattino, riposato e parzialmente scremato per affioramento. Si fabbrica nel periodo compreso tra il 1° aprile e l'11 novembre.

La cagliatura è effettuata con caglio di vitello. Non è ammesso l'impiego di sostanze antifermentative. Dopo qualche giorno si procede alla salatura, che viene praticata per 20-30 giorni circa.

La maturazione è naturale e deve protrarsi almeno fino al termine dell'estate dell'anno successivo a quello di produzione, per quanto la resistenza alla maturazione sia anche superiore.

Il formaggio stagionato è usato da tavola o da grattugia e presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica a scalzo leggermente convesso o quasi diritto, con facce piane leggermente orlate;

dimensioni: diametro da 35 a 45 cm., altezza dello scalzo da 18 a 24 cm.;

peso minimo di una forma: kg. 24;

confezione esterna: tinta oscura ed oleatura;

colore della pasta: da leggermente paglierino a paglierino;

aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, saporito, ma non piccante;

struttura della pasta: minutamente granulosa, frattura a scaglia;

occhiatura minuta, appena visibile;

spessore della crosta: circa 6 mm.;

grasso sulla sostanza secca: minimo 32 %.

Zona di produzione: territori delle provincie di Bologna, alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio Emilia.

Pecorino romano:

Formaggio a pasta dura, cotto, prodotto esclusivamente con latte di pecora intero, fresco e coagulato con caglio di agnello.

Si fabbrica nel periodo compreso fra il novembre ed il giugno seguendo una tecnologia particolare di cui è caratteristica essenziale la « frugatura » della cagliata appena messa in forma, al fine di liberarla rapidamente dal siero.

La salatura viene effettuata a secco in speciali ambienti e si protrae almeno per 90 giorni. Durante tale operazione la forma viene a più riprese lavata e forata allo scopo di favorire l'assorbimento del sale.

Viene stagionato per almeno otto mesi ed usato da tavola o da grattugia.

Il formaggio stagionato presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica a facce piane;

dimensioni e peso: forma da 8 a 20 kg., altezza da 14 a 22 cm., con variazioni in più o in meno, per entrambe le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

crosta cappata con olio, morchia d'olio d'oliva, o sego e generalmente colorata in marrone, più o meno scuro con terre speciali;

pasta compatta, bianca o leggermente paglierina;

sapore piccante caratteristico;

grasso sulla sostanza secca: minimo 36 %.

Zona di produzione: territori delle provincie di Cagliari, Frosinone, Grosseto, Latina, Nuoro, Roma, Sassari, Viterbo.

Pecorino siciliano:

Formaggio a pasta dura, crudo, prodotto esclusivamente con latte di pecora intero, fresco e coagulato con caglio di agnello.

Si fabbrica nel periodo compreso tra l'ottobre ed il giugno.

La salatura viene effettuata a secco.

Viene stagionato per almeno quattro mesi ed usato da tavola o da grattugia.

Il formaggio stagionato presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica, a facce piane o leggermente concave;

dimensioni e peso: forma da 4 a 12 kg., altezza da 10 a 18 cm., con variazioni, in più o in meno, per entrambe le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

crosta bianco giallognola, recante impressi i segni del canestro nel quale è stata formata (canestrata), cappata con olio o morchia d'olio;

pasta compatta, bianca o paglierina, con limitata occhiatura;

sapore piccante caratteristico;

grasso sulla sostanza secca: minimo 40 %.

Zona di produzione: territorio della Regione siciliana.

Art. 2.

Sono riconosciute le denominazioni tipiche, qui sotto elencate, il cui uso è riservato ai formaggi aventi i particolari requisiti fissati con il presente decreto circa i metodi di lavorazione e le caratteristiche merceologiche:

Asiago:

Formaggio semigrasso a pasta dura, semicotto, prodotto esclusivamente con latte di vacca di due mungiture, di cui una scremata, o di una sola mungitura parzialmente scremata per affioramento e ad acidità naturale.

E' salato a secco od in salamoia leggera e viene usato da tavola quando la stagionatura non supera i sei mesi, o da grattugia quando la stagionatura ha raggiunto almeno i dodici mesi.

Maturo, presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica a scalzo basso, diritto o quasi diritto, con facce piane o quasi piane;

peso medio di una forma: da 9 a 14 kg., con variazioni in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

dimensioni: altezza cm. 9-12, diametro cm. 32-40, con variazioni in più o in meno, per entrambe le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

crosta liscia, regolare, elastica;

pasta: per il formaggio da tavola, compatta, con occhiatura sparsa di piccola o media grandezza, di colore leggermente paglierino, di sapore dolce; per il formaggio da grattugia, granulosa, con occhiatura sparsa di piccola o media grandezza, di colore paglierino o leggermente paglierino, a spaccatura concoide, di sapore leggermente piccante;

grasso sulla sostanza secca: minimo 36 %.

Caciocavallo:

Formaggio a pasta filata dura, prodotto con latte intero di vacca, ad acidità naturale di fermentazione.

La pasta, modellata con appropriati accorgimenti, viene sottoposta alla salatura in salamoia per qualche giorno.

La stagionatura viene effettuata legando le forme a coppie con sottili funi ponendole a cavallo di appositi sostegni. Può essere affumicato.

E' usato da tavola se la stagionatura non supera i tre mesi, o da grattugia quando ha raggiunto una stagionatura di oltre sei mesi fino ad un anno.

Presenta le seguenti caratteristiche:

forma a pera oblunga tondeggiante, con breve collo, o strozzatura, sormontato da un ingrossamento a forma di palla;

peso normalmente intorno ai 2 kg., con variazioni in più o in meno;

crosta sottile, liscia, di colore che va dal paglierino al giallo dorato, fino al marrone chiaro, con sfaldature in superficie che ricordano la filatura;

pasta di colore bianco o giallo paglierino; compatta e unita nel primo periodo di maturazione;

è tollerata una scarsa occhiatura:

sapore dolce e delicato nel tipo da tavola, piccante e saporito nel tipo da grattugia;

grasso sulla sostanza secca: minimo 44 %.

Fiore sardo:

Formaggio a pasta dura cruda, prodotto esclusivamente con latte intero di pecora, fresco, coagulato con caglio di agnello o di capretto. La pasta è modellata con particolari stampi per conferire alle forme l'aspetto caratteristico.

Dopo una breve sosta in salamoia le forme vengono salate a secco.

E' usato da tavola quando non supera i tre mesi di stagionatura, o da grattugia se la stagionatura ha superato i sei mesi.

Presenta le seguenti caratteristiche:

forma costituita da due tronchi di cono molto schiacciati a basi orizzontali, unite fra loro rispettivamente per la base maggiore e conferenti quindi allo scalzo la forma a « schiena di mulo »;

peso: da kg. 1,500 a kg. 4, con variazioni in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

crosta da giallo carico a marrone scuro;

pasta bianca o giallo paglierino;

sapore più o meno piccante a seconda dello stadio della maturazione;

grasso sulla sostanza secca: minimo 40 %.

Montasio:

Formaggio grasso a pasta dura, cotta, prodotto esclusivamente con latte di vacca.

E' salato a secco oppure in salamoia leggera con completamento a secco.

Viene usato da tavola quando la stagionatura ha raggiunto i due mesi e non superato i cinque, o da grattugia quando la stagionatura ha raggiunto almeno i dodici mesi.

Maturo, presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica, a scalzo basso diritto o quasi diritto, con facce piane o leggermente convesse;

peso medio di una forma: da 5 a 9 kg., con variazioni, in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

dimensioni: altezza cm. 6-10; diametro cm. 30-40, con variazioni, in più o in meno, per entrambe le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

crosta: liscia, regolare, elastica;

pasta: per il formaggio da tavola, compatta, con leggera occhiatura, di colore naturale leggermente paglierino; per il formaggio da grattugia, friabile, di colore paglierino, con pochi e piccolissimi occhi;

aroma caratteristico e sapore piccante e gradevole;

grasso sulla sostanza secca: minimo 40 %.

Pressato:

Formaggio semigrasso a pasta dura semicotta, prodotto esclusivamente con latte di vacca di due mungiture o di una sola mungitura, parzialmente scremato per affioramento, ad acidità naturale.

La salatura avviene parzialmente in pasta appena tolta dalla caldaia ed è ultimata dopo la pressatura.

La maturazione si effettua in 40-60 giorni dalla fabbricazione.

E' usato soltanto da tavola.

Maturo, presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica a scalzo diritto o leggermente convesso, con facce piane o quasi piane;

peso medio della forma: 9-14 kg., con variazioni in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

dimensioni: altezza cm. 9-13; diametro cm. 32-40, con variazioni, in più o in meno, per entrambe le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

crosta: sottile, elastica;

pasta di color bianco leggermente paglierino, unita al taglio, con occhiatura irregolare, sapore tendente al dolce, gradevole;

grasso sulla sostanza secca: minimo 30 %.

Provolone:

Formaggio a pasta filata dura prodotto con latte di vacca intero ad acidità naturale di fermentazione.

Coagulazione, con caglio di vitello per il formaggio detto a caglio dolce, con caglio di capretto per il formaggio detto a caglio forte.

La pasta, modellata con appropriati accorgimenti, viene sottoposta alla salatura in salamoia per qualche giorno.

La stagionatura viene effettuata legando le forme, a coppie con funi e ponendole a cavallo di appositi sostegni. Può essere affumicato.

E' usato da tavola se la stagionatura non supera i tre mesi, o da grattugia quando ha raggiunto una stagionatura di oltre sei mesi fino ad un anno.

Presenta le seguenti caratteristiche:

la forma tipica è tronco conica, ma si hanno anche forme a pera, a mellone, a salame, cilindriche. La forma comune a pera tronco-conica è alta 36-45 cm., con leggere insenature longitudinali dovute al passaggio delle funi di sostegno, con base a calotta appiattita;

peso: da 1 a 6 kg. (più generalmente, fra i 4 ed i 5 kg.), con variazioni in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

crosta liscia, sottile, lucida, di color giallo dorato, talvolta giallo bruno;

pasta compatta priva di occhi, di colore bianco, leggermente paglierino o paglierino. E' tollerata una leggera occhiatura;

sapore dolce butirroso alla media stagionatura di due-tre mesi; pronunciato verso il piccante a stagionatura avanzata o quando si sia fatto uso di caglio di capretto;

grasso sulla sostanza secca: minimo 45 %.

Ragusano:

Formaggio a pasta filata dura, prodotto con latte intero di vacca ad acidità naturale di fermentazione.

La pasta modellata con appropriati accorgimenti, viene sottoposta alla salatura in salamoia.

La stagionatura viene effettuata legando le forme a coppie con sottili funi e ponendole a cavallo di appositi sostegni.

Può essere affumicato.

E' usato da tavola se la stagionatura non supera i sei mesi o da grattugia quando ha raggiunto una stagionatura di oltre sei mesi.

Maturo, presenta le seguenti caratteristiche:

forma: parallelepipeda a sezione quadrata e ad angoli smussati, con leggere insenature dovute al passaggio delle funi di sostegno;

peso normalmente compreso fra i 6 ed i 12 kg., con variazioni in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche della produzione;

crosta: sottile, liscia, di colore giallo dorato o paglierino, per i formaggi da tavola; marrone scuro e cappata con morchia d'olio, per i formaggi da grattugia;

pasta di colore bianco o giallo paglierino, compatta, unita nel primo periodo di maturazione.

E' tollerata una scarsa occhiatura;

sapore dolce e delicato nel tipo da tavola, piccante e saporito nel tipo di grattugia;

grasso sulla sostanza secca: minimo 44 %.

Taleggio:

Formaggio molle, grasso, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca, intero.

La salatura è effettuata a secco.

La maturazione avviene in 40 giorni circa.

Il formaggio maturo è usato da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:

forma: parallelepipeda quadrangolare;

scalzo diritto con facce piane;

peso medio di ogni forma: da kg. 1,7 a kg. 2,2, con variazioni in più o in meno, per entrambe le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

crosta: sottile e morbida, rosata;

pasta unita; colore da bianco a paglierino;

sapore: caratteristico, leggermente aromatico;

grasso sulla sostanza secca: minimo 48 %.

Art. 3.

L'applicazione della tutela nazionale delle singole denominazioni stabilite dal presente decreto decorre dalla data della sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1955

GRONCHI

COLOMBO — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 147. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1270.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa arcipretale di San Luca Evangelista, in San Giorgio La Molara (Benevento).

N. 1270. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa arcipretale di San Luca Evangelista, in San Giorgio La Molara (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 131. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1271.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Gesù Buon Pastore in zona Borgo San Paolo, in Torino.

N. 1271. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 16 giugno 1955, integrato con dichiarazione 18 stesso mese, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù Buon Pastore in zona Borgo San Paolo, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 127. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1272.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opera di assistenza Pontificia », con sede in Bologna.

N. 1272. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opera di assistenza Pontificia », con sede in Bologna, e viene approvato lo statuto della Fondazione anzidetta in data 25 gennaio 1955.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 129. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1273.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti V. e M., in località Coste del comune di Staffolo (Ancona).

N. 1273. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Osimo e Cingoli in data 1° giugno 1955, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione senza data, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti V. e M., in località Coste del comune di Staffolo (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 130. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. 1274.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Nicolò V. C., in frazione Togliano del comune di Torreano (Udine).

N. 1274. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 aprile 1955, integrato con dichiarazione 27 aprile successivo, relativo alla erezione della parrocchia di San Nicolò V C., in frazione Togliano del comune di Torreano (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 126. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla statale n. 11, per Selve di Salasco, Salasco, Viancino di Crova, Crova, alla statale n. 11, in provincia di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 9 novembre 1953, numero 111/1, con la quale il Consiglio provinciale di Vercelli ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che dall'innesto con la statale n. 11, presso il cimitero di Cascine Stra, ed attraverso Selve di Salasco, Salasco, Viancino di Crova, Crova, va alla strada statale n. 11 nei pressi di Tronzano:

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, è stato prodotto reclamo soltanto dal comune di Rima San Giuseppe.

Visti i voti favorevoli alla provincializzazione della strada espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 13 aprile 1955, n 941, e dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 agosto 1955, n. 659, che hanno respinto le eccezioni proposte dal citato Comune,

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che dall'innesto con la statale n. 11, presso il cimitero di Cascine Stra, ed attraverso Selve di Salasco, Salasco, Viancino di Crova, Crova va alla strada statale n. 11 nei pressi di Tronzano, in provincia di Vercelli, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1955
Registro n. 40 *Lavori pubblici, foglio n.* 25

(6478)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada da Ittireddu alla statale n. 128-bis, in provincia di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 5 luglio 1953, n. 36/6, con la quale il Consiglio provinciale di Sassari ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che da Ittireddu porta all'innesto con la statale n. 128-*bis*;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 12 maggio 1955, n. 1192;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che da Ittireddu porta all'innesto con la statale n. 128-*bis*, in provincia di Sassari, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1955
Registro n. 40 *Lavori pubblici, foglio n.* 26

(6480)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1955.

Classificazione tra le provinciali delle strade comunali esterne del comune di Gaeta, in provincia di Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 26 gennaio 1951, numero 16-*B*, con la quale la Deputazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade comunali esterne del comune di Gaeta, denominate via della Catena, via Dalmazia, Birago, via Buonomo, via Serapide, via Cesare Battisti, via Sperimentale;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 19 luglio 1955, n. 1724;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Le strade comunali esterne del comune di Gaeta, denominate via della Catena, via Dalmazia, Birago, via Buonomo, via Serapide, via Cesare Battisti, via Sperimentale, in provincia di Latina, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1955
Registro n. 40 Lavori pubblici, foglio n. 27

(6378)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada da Vitulano, con diramazione per lo scalo ferroviario di Vitulano, alla statale n. 88, in provincia di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 31 agosto 1953, n. 1508, con la quale l'Amministrazione provinciale di Benevento ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che partendo da Vitulano si innesta prima alla provinciale Vitulanese, nei pressi di Foglianise, e dopo raggiunge, con una breve diramazione per lo scalo ferroviario di Vitulano, la strada statale n. 88, nei pressi dell'abitato di Benevento

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 19 luglio 1955, n. 1583

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che partendo da Vitulano si innesta prima alla provinciale Vitulanese, nei pressi di Foglianise, e dopo raggiunge con una breve diramazione per lo scalo ferroviario di Vitulano, la strada statale n. 88, nei pressi dell'abitato di Benevento, in provincia di Benevento, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1955
Registro n. 40 Lavori pubblici, foglio n. 47

(6476)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1954.

Adulterazione, prescritta dall'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, dei residui « fluidissimi » della lavorazione degli oli minerali da usare direttamente, con aliquota d'imposta ridotta, come combustibili, nelle caldaie e nei forni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2;

Vista la tabella *B* annessa all'anzidetto decreto-legge n. 878;

Decreta:

Art. 1.

I residui « fluidissimi » della lavorazione degli oli minerali, da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni, per essere ammessi all'applicazione dell'aliquota ridotta d'imposta prevista alla lettera *F*-1-*c* della tabella *B* allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, devono essere adulterati aggiungendo ad ogni quintale di prodotto dieci grammi di « rosso solubile *B* » e cinquanta grammi di una apposita soluzione di altra sostanza preparata dal Laboratorio denaturanti dello Stato.

Il « rosso solubile *B* » sarà fornito dalle aziende petrolifere interessate e prima dell'impiego dovrà essere analizzato e riconosciuto idoneo dal Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette.

L'apposita soluzione dell'altra sostanza sarà invece provveduta dall'Amministrazione dello Stato, alla quale le predette aziende dovranno corrispondere anticipatamente, quale prezzo di cessione, la somma di lire centosessanta per chilogrammo.

La richiesta del denaturante in parola deve essere fatta per il tramite dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o della Circoscrizione doganale, secondo i casi, e per quantitativi non eccedenti il fabbisogno di un trimestre. Alla richiesta sarà allegata la quietanza di Tesoreria comprovante l'eseguito versamento del prezzo dovuto.

Saranno a carico dell'Amministrazione le spese di trasporto dell'adulterante dal Laboratorio denaturanti dello Stato agli stabilimenti ed ai depositi presso i quali viene compiuta la denaturazione, nonchè quelle necessarie per la restituzione dei recipienti vuoti al Laboratorio medesimo.

Saranno a carico degli interessati le indennità spettanti al personale incaricato di assistere alle operazioni di denaturazione.

Art. 2.

La denaturazione dei residui « fluidissimi » deve essere fatta presso le raffinerie di oli minerali nelle quali i residui stessi siano stati ottenuti e negli spazi doganali per il prodotto d'importazione.

Tuttavia potrà consentirsi che per i residui di produzione nazionale l'operazione venga eseguita sia presso i depositi costieri, sia presso i depositi fiduciari interni soggetti a vigilanza finanziaria continuativa, ai quali essi siano stati trasferiti sotto vincolo di bolletta a cauzione.

L'apposita sostanza fornita dall'Amministrazione e da impiegare per la denaturazione di cui trattasi sarà data in consegna agli esercenti mediante processo verbale. Essa dovrà essere introdotta e custodita, fino al momento dell'impiego, nei recipienti originali suggellati, insieme con la materia colorante, in adatto magazzino soggetto al vincolo della doppia chiave.

Il movimento di introduzione ed estrazione sarà tenuto in evidenza mediante registro di carico e scarico.

Art. 3.

Gli esercenti di cui al precedente art. 2 che intendano adulterare residui « fluidissimi » della lavorazione degli oli minerali, allo scopo di destinarli alla combustione diretta nelle caldaie e nei forni, devono farne denuncia in doppio esemplare, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione od alla Circoscrizione doganale competente per territorio, almeno un mese prima dell'inizio della particolare attività.

La denuncia deve indicare, fra l'altro:

a) i recipienti dei quali sarà fatto uso per le miscele e le capacità rispettive;

b) gli attrezzi che dovranno servire per le operazioni di adulterazione;

c) il locale destinato alla custodia delle sostanze da impiegare per la denaturazione;

d) i recipienti nei quali sarà custodito il prodotto denaturato e la loro capacità.

Art. 4.

Ricevuta la denuncia di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica i locali, esamina i recipienti e gli attrezzi, provvede per la taratura del cisternone di denaturazione e dei serbatoi di deposito, ordina all'esercente le opere ritenute necessarie per la tutela degli interessi dell'Erario e prescrive le misure per l'esercizio di una efficace vigilanza.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale — da sottoscriversi dai delegati dell'Ufficio tecnico e dall'esercente o dal suo legale rappresentante — uno dei quali è consegnato all'interessato.

Le modificazioni di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal verbale di verificazione, dovranno essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'Ufficio tecnico o alla Dogana nè potranno essere eseguite senza averne riportata autorizzazione per iscritto.

Ai fini della verifica tecnica, le Direzioni superiori delle dogane devono trasmettere agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione le denuncie presentate dalle ditte che operano nell'ambito degli spazi doganali.

Art. 5.

Ogni qualvolta l'esercente intenda compiere un'operazione di adulterazione, deve presentare almeno tre giorni prima, all'Ufficio finanziario in loco, apposita dichiarazione in doppio esemplare, indicando le qualità di residui da sottoporre a denaturazione, nonchè il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni.

L'Ufficio finanziario, ricevuta la denuncia, ne darà immediata comunicazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Circoscrizione doganale, a seconda che trattasi di raffinerie e depositi fiduciari interni, o di depositi costieri, affinchè provvedano a disporre per la relativa assistenza.

L'Ufficio tecnico o la Dogana potrà non accettare la dichiarazione di adulterazione per il giorno indicato dall'esercente, in tal caso dovrà fissare una nuova data per il compimento dell'operazione, dandone notizia alla ditta interessata.

Art. 6.

Le operazioni di adulterazione devono essere eseguite unicamente in appositi cisternoni metallici fuori terra, facilmente accessibili ed ispezionabili, e muniti di indicatori di livello graduati in multipli e sottomultipli di ettolitri e di ogni attrezzatura atta allo scopo.

Non è ammessa la denaturazione di residui « fluidissimi » in quantità minore di 20 tonnellate per volta. Il Ministero delle finanze potrà fare eccezione a questa disposizione su motivata istanza di parte e per riconosciute esigenze della distribuzione.

Le operazioni di adulterazione non possono farsi che dal sorgere al tramonto del sole e si devono inoltre compiere senza interruzione, alla continua presenza di due funzionari di diverso grado e categoria, oppure di un funzionario e di un ufficiale o sottufficiale della guardia di finanza.

Il personale delegato accerta rigorosamente le quantità dei residui da denaturare e quella delle sostanze all'uopo occorrenti; presenzia al trasporto di dette sostanze dal locale di custodia al recipiente destinato per l'adulterazione, il quale, all'inizio dell'operazione, deve risultare vuoto, ed appena avvenuta la miscela esigerà che la massa del liquido venga agitata nel modo e per il tempo ritenuto necessario per conseguire la perfetta omogeneità.

Il personale predetto ha facoltà di prelevare campioni sia del prodotto puro presentato per la denaturazione sia di quello adulterato.

Dell'eseguita adulterazione viene redatto apposito verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi dai delegati dell'Amministrazione che hanno presenziato alla operazione e dall'esercente o dal suo legale rappresentante.

Una copia del verbale è trattenuta dall'Ufficio finanziario, per essere allegata al registro di carico e scarico di cui al successivo art. 8, mentre l'altra rimane in possesso dell'esercente.

Art. 7.

L'imposta ad aliquota ridotta di cui alla lettera *F*-1-*a* della tabella *B* allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, deve essere pagata prima che venga eseguita la denaturazione. In tal caso i residui denaturati dovranno essere estratti, per l'uso cui destinati, appena compiuta l'operazione di adulterazione.

E' tuttavia consentito alle raffinerie ed ai depositi costieri o fiduciari interni che ne facciano richiesta, di immettere i residui « fluidissimi » adulterati in appositi serbatoi soggetti alle disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento per i depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata e di corrispondere il tributo all'atto dell'immissione in consumo ed in ragione della quantità estratta.

I serbatoi di cui al comma precedente dovranno essere distinti dai recipienti adibiti, rispettivamente,

al deposito dei derivati petroliferi finiti, dei semilavorati, delle materie prime nonchè di altri prodotti denaturati, nè potranno avere con i recipienti stessi alcuna comunicazione.

I cali di giacenza, in regime di deposito doganale, saranno regolati dagli articoli 14 e 15 del regio decreto legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, e qualora la deficienza accertata dovesse superare la tolleranza ammessa, sulla quantità tassabile dovrà assolversi l'imposta ad aliquota intera.

Art. 8.

Il movimento dei residui « fluidissimi » adulterati, nelle raffinerie e nei depositi costieri o fiduciari interni, sarà tenuto in evidenza dai rispettivi Uffici finanziari in apposito registro di carico e scarico, soggetto a rigoroso rendiconto, nel quale dovranno essere annotate:

a) nella parte del carico, le singole quantità sottoposte a denaturazione, con riferimento ai relativi verbali, da allegare al registro;

b) nella parte dello scarico, le singole quantità estratte, con indicazione delle caratteristiche della quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento della imposta di fabbricazione ridotta, nonchè degli estremi del certificato di provenienza serie H-*ter* mod. 7, di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Per il trasferimento dei residui « fluidissimi » denaturati dalle raffinerie e dai depositi costieri o fiduciari interni ai depositi liberi delle ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi, nonchè per la consegna ai consumatori diretti, i competenti Uffici finanziari devono rilasciare il certificato di provenienza serie H-*ter* mod. 7, un esemplare del quale scorterà il prodotto, mentre l'altro esemplare sarà spedito all'U.T.I.F nella cui circoscrizione territoriale risiede il destinatario della merce.

Sul certificato di provenienza sarà apposta, ben visibile ed a grossi caratteri, l'annotazione circa l'uso cui il prodotto è destinato.

Art. 10.

Le ditte esercenti a scopo di commercio depositi liberi di oli minerali che intendano ritirare dalle raffinerie o dai depositi vincolati residui « fluidissimi » denaturati da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni, sono tenute a farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, il quale provvederà a darne avviso all'azienda fornitrice.

Nei depositi liberi di cui al comma precedente il movimento dei residui denaturati sarà tenuto in evidenza in apposito registro di carico e scarico — preventivamente vidimato dall'Ufficio tecnico — nel quale dovranno essere giornalmente annotate, a cura dei gestori:

a) nella parte del carico, le singole quantità introdotte in deposito, con indicazione della ditta mittente e degli estremi del certificato di provenienza serie H-*ter* mod. 7, da allegare al registro;

b) nella parte dello scarico, le quantità esitate, con indicazione del cognome, nome e domicilio dell'acquirente; degli estremi delle note o fatture rilasciate; del mezzo adoperato per il trasporto e delle relative caratteristiche di targa, qualora si tratti di autoveicolo.

Sono vietati i trasferimenti di residui « fluidissimi » denaturati, tra depositi liberi di prodotti petroliferi, come pure i cambiamenti di destinazione dei carichi viaggianti con certificato di provenienza.

Art. 11.

I funzionari degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed i militari della Guardia di finanza hanno libero accesso nei depositi liberi di residui « fluidissimi » denaturati, ai fini di controllare la regolarità della tenuta del registro di carico e scarico e di accertare che il prodotto non sia stato destinato ad usi diversi dalla diretta combustione nelle caldaie e nei forni.

Art. 12.

Qualora i residui « fluidissimi » ammessi, previa denaturazione, al beneficio dell'aliquota ridotta della imposta di fabbricazione vengano impiegati in usi diversi da quello consentito, si rendono applicabili le sanzioni previste dall'art. 23-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

I gestori di depositi liberi dei predetti residui che non tengano o tengano irregolarmente il prescritto registro di carico e scarico, sono passibili dell'ammenda prevista dall'art. 24 del citato decreto-legge n. 334, modificato, per quanto concerne la misura, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 1208.

Art. 13.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1955
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 197. — BENNATI

(6508)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1955.

Trasferimento del comune di Camporeale dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Alcamo a quella dei corrispondenti Uffici di Monreale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare, con suo decreto, le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937 registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Vista la legge 3 luglio 1954, n. 18, della Regione siciliana, con la quale il comune di Camporeale è stato trasferito dalla provincia di Trapani a quella di Palermo;

Ritenuta la necessità di modificare l'attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Alcamo, in conseguenza della citata legge 3 luglio 1954, n. 18;

Decreta:

Il comune di Camporeale viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Alcamo a quella dei corrispondenti Uffici di Monreale.

Roma, addì 26 ottobre 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1955
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 185. — BENNATI

(6421)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1955.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « La Nazionale Ferroviaria », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 21 novembre 1953, con il quale la Società cooperativa di consumo « La Nazionale Ferroviaria », con sede in Roma, fu posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Massimo Gigli fu nominato commissario liquidatore;

Ritenuto che il suddetto liquidatore non ha ottemperato agli obblighi derivantigli dal suo incarico, nè ha dato comunque notizia di sè, nonostante più volte diffidato;

Vista la nota 14 ottobre 1955, n. 115736, del Prefetto di Roma;

Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 richiamato nell'art 159 del decreto stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore in parola;

Decreta:

Il dott. Francesco Ottaviani, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « La Nazionale Ferroviaria », con sede in Roma, con gli obblighi e le responsabilità di legge, in sostituzione dell'avv. Massimo Gigli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(6510)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1955.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Morrovalle, con sede in Morrovalle (Macerata), e messa in liquidazione del Monte stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista l'istanza del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Morrovalle (Macerata), volta ad ottenere lo scioglimento e la messa in liquidazione del Monte stesso, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, art. 67, lettera *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Morrovalle, con sede in Morrovalle (Macerata), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, art 67, lett. *b*) del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il Ministro: GAVA

(6506)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1955.

Rinvio dell'applicazione del decreto Ministeriale 8 ottobre 1955 concernente le modalità per il pagamento della tassa di bollo sui documenti di trasporto in modo virtuale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, concernente le tasse di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 143, che ratifica, con modificazioni, il predetto decreto legislativo;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1955, concernente modalità per il pagamento della tassa di bollo sui documenti di trasporto in modo virtuale;

Considerata la difficoltà rappresentata dalle categorie interessate di poter provvedere tempestivamente all'adempimento delle formalità prescritte dalle norme contenute nel decreto Ministeriale 8 ottobre 1955 succitato;

Decreta:

Articolo unico.

L'applicazione del decreto Ministeriale 8 ottobre 1955, concernente modalità per il pagamento della tassa di bollo sui documenti di trasporto in modo virtuale è differita al 1° gennaio 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1955
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 333

(6528)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1955, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per revocazione proposto dal sostituto procuratore generale di Corte di appello, dott. Leonardo Alfero, avverso il decreto Presidenziale 4 novembre 1951, col quale si respingeva precedente ricorso straordinario proposto dallo stesso magistrato per la denegatagli promozione a magistrato di Corte di cassazione in sede di ricostruzione della carriera.

(6517)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di «clinica oculistica» presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma è vacante la cattedra di «clinica oculistica», istituita mediante convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, n. 1237, cattedra cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6532)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa mista «Carcolub», con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1955, la Società cooperativa «Carcolub», con sede in Roma, costituita con atto del notaio G. Albertazzi in data 16 giugno 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina del liquidatore.

(6428)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo «Assistenza studenti», con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1955, la Società cooperativa di consumo «Assistenza studenti», con sede in Milano, costituita con atto del notaio G. Cellina in data 12 dicembre 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6429)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro «La Prora», con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1955, la Società cooperativa «La Prora», con sede in Roma, costituita con atto del notaio V. Pompili in data 3 luglio 1948, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6431)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1955, registro n. 21 Interno, foglio n. 297, su proposta del Ministro per l'interno, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Giovanni Baldassarri avverso il provvedimento 7 maggio 1953 dell'Ospedale civile di Imola, con il quale veniva disposto il di lui collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

(6432)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Bagnara Calabra.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 26 novembre 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 17.947,92, sita sulla spiaggia di Bagnara Calabra, riportata in catasto ai fogli 12, 15 e 16 ed alle rispettive particelle nn. 26, 64 e 427 del comune di Bagnara Calabra.

(6497)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Catanzaro Marina.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 9 dicembre 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 89,28 sita sulla spiaggia di Catanzaro Marina, riportata in catasto al foglio n. 102, particella n. 131, del comune di Catanzaro.

(6501)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario «Centa Arroscia», con sede nel comune di Albenga (Savona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, numero 64732 in data 23 novembre 1955, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario «Centa Arroscia», con sede in comune di Albenga (Savona), secondo il testo deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 27 marzo 1955.

(6485)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Motta di Livenza relativa al passaggio «Torresin»

Con decreto Ministeriale 16 dicembre 1955, n. 4603, previa decisione sulla opposizione presentata è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Motta di Livenza relativa al passaggio «Torresin» vistata in una planimetria in iscala 1:1000, con particolari in iscala 1:100.

Per l'attuazione dell'opera prevista in detta variante resta fermo il termine 31 dicembre 1956 fissato dal decreto Ministeriale 31 ottobre 1955, n. 3032.

(6516)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 291

Corso dei cambi del 21 dicembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	—	—	624,75	—	—	624,785	—	—	—
$ Can.	—	—	—	625 —	—	—	624,875	—	—	—
Fr Sv. lib.	—	—	—	145,79	—	—	145,80	—	—	—
Kr D.	—	—	—	90,90	—	—	90,90	—	—	—
Kr N.	—	—	—	87,87	—	—	87,825	—	—	—
Kr. Sv.	—	—	—	121,09	—	—	121,14	—	—	—
Fol.	—	—	—	165,40	—	—	165,45	—	—	—
Fr B.	—	—	—	12,58	—	—	12,57375	—	—	—
Fr Fr.	—	—	—	179,10	—	—	179,11	—	—	—
Fr Sv. acc.	—	—	—	143,53	—	—	143,55	—	—	—
Lst.	—	—	—	1757,75	—	—	1758,25	—	—	—
Dm. occ.	—	—	—	149,8875	—	—	149,89	—	—	—

Media dei titoli del 21 dicembre 1955

Rendita 3,50 % 1906		—
Id 3,50 % 1902		—
Id 5 % 1935		—
Redimibile 3,50 % 1934		—
Id. 3,50 % (Ricostruzione)		—
Id. 5 % (Ricostruzione)		—
Id. 5 % (Riforma fondiaria)		—
Id. 5 % 1936		—
Id. 5 % (Città di Trieste)		—

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	—

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 dicembre 1955

1 dollaro USA.	624,767
1 dollaro Can.	624,937
1 Fr Sv lib.	145,795
1 Kr Dan.	90,90
1 Kr Norv.	87,837
1 Kr. Sv.	121,115
1 Fol.	165,425
1 Fr bel	12,577
100 Fr. Fr.	179,105
1 Fr Sv. acc.	143,54
1 Lst	1758 —
1 Marco ger.	149,889

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1216 — Data: 24 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Possenti Carlo fu Guido — Titoli del Debito pubblico al portatore 5 — Capitale L. 3500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 212 — Data 8 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Cosentino Provvidenza fu Beniamino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 250 — Data: 15 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Liceo scientifico «Seguenza» di Messina — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 188 — Data: 4 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Nasuti Francesco Paolo fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 183 — Data: 13 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Russo Giovanna fu Matteo - Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1114 — Data: 9 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Cariello Pasquale di Emanuele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1133 — Data: 6 aprile 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Boglione Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 5475.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26438 — Data: 2 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Pollio Giuseppe fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2069 — Data: 9 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Antei Giuseppe di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4706 — Data: 31 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bertini Adriana fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 100 — Data: 28 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ancona — Intestazione: Ciannavei Nazzareno fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 394 — Data: 2 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Santillo Angelina fu Michele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 479 — Data 2 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione Damiano Maria fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 3100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 480 — Data 2 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Damiano Maria fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 1200

Numero ordinale portato dalla ricevuta 356 — Data 31 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bellini Francesco fu Saverio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 135.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 307 — Data: 2 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Messina Giuseppe fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 13.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(6332)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Morrovalle, con sede in Morrovalle (Macerata), e nomina dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 3 dicembre 1955, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Morrovalle (Macerata), e mette l'Azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, art. 67, lett. *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre procedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Francesco Ciotti è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Morrovalle, con sede in Morrovalle (Macerata), ed i signori dott. Giuseppe Antonella, dott. Antonio Ermini e avv. Umberto Testa sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, art. 67, lett. *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1955

Il governatore: MENICHELLA

(6507)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso per il posto di segretario capo vacante nel comune di Chieri (Torino) (classe 3ª)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 giugno 1955, per il conferimento del posto di segretario capo vacante nel comune di Chieri (Torino) (classe 3ª);

Visto il decreto Ministeriale 28 novembre 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario capo vacante nel comune di Chieri (Torino) (classe 3ª), nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Eydoux dott. Ermanno	punti	92,33	su 132
2.	Bitetti dott. Giuseppe	»	92,29	»
3.	Bonasia dott. Michele	»	91,54	»
4.	Zuanni dott. Federico	»	90,92	»
5.	Rodighiero dott. Rocco	»	90,40	»
6.	Bianchetti dott. Vittorio	»	88,11	»
7.	Zambetti dott. Guido	»	85,69	»
8.	Assenza dott. Salvatore	»	85,52	»
9.	Petrillo dott. Alfonso	»	85,43	»
10.	Caporusso dott. Domenico	»	85,21	»
11.	Spezia Roberto	»	85 —	»
12.	Ghiso dott. Cesare	»	84,45	»
13.	Silvano dott. Guido	»	83,60	»
14.	Magnanelli Marsilio	»	83,44	»
15.	Valle Mario	»	83,34	»
16.	Di Pietro dott. Alfio	»	83,27	»
17.	Montauti Antonio	»	83,10	»
18.	Sala Tenna Giov Batt.	»	83,02	»
19.	Milioni Arturo	»	83 —	»
20.	Galli Emilio	»	82,76	»
21	Boeri dott. Sergio	»	82,71	»
22.	Samperi dott. Salvatore	»	82,65	»
23.	Lapone Giovanni	»	82,49	»
24.	Del Tredici Gabriello	»	82,16	»
25.	Crea Giuseppe	»	82 —	»
26.	Cerruti dott. Carlo	»	81,96	»
27.	Milella dott. Michele	»	81,72	»
28.	Ferri dott. Raffaele	»	81,55	»
29.	Porazzi Angelo	»	81,49	»
30.	Cavallina Egisto	»	81,18	»
31.	Moneta Aurelio	»	81,16	»
32.	Repetti Pietro	»	81 —	»
33.	Campero Mario	»	80,86	»
34.	Garella Antonio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	80,50	»
35.	Ghezzi Pietro	»	80,50	»
36.	Brunello Ugo	»	80,09	»
37.	Marengo dott. Vittorio	»	79,77	»
38	Sciascia Giuseppe	»	79,67	»
39.	De Cesaris dott. Enrico	»	79,50	»
40.	Russo Luigi	»	78,33	»
41.	Baventore dott. Francesco	»	78,05	»
42.	Baracco dott. G. Battista	»	78 —	»
43.	Baccini dott. Francesco	»	77,70	»
44.	Cassano dott. Pasquale	»	77,30	»
45.	Caimmi dott. Luigi	»	77,10	»
46.	Graziani dott. Marcello	»	76,52	»
47.	Falconio dott. Diomede Siro	»	76,20	»
48.	Germani Toselli Franc. Bruno	»	76,16	»
49.	Camato dott. Michele	»	75,98	»
50.	Baraldi dott. Dario	»	75,74	»
51.	Gallo Alberindo	»	75,50	»
52.	Mennini dott. Aldo	»	75 —	»
53.	Bonini Celso	»	73,95	»
54.	Sossi Pasquale	»	73,66	»
55.	La Sala Luigi	»	73 —	»

56. Grossi dott. Artemio . punti 72,45 su 132
57. Grassi dott. Attilio » 72,13 »
58. Turra Andrea » 71,96 »
59. D Amario Umberto » 71,47 »
60. Di Conza dott. Beniamino » 70,55 »
61. Ruggieri dott. Angelantonio » 69,45 »
62. Buono dott. Raffaele » 69,29 »
63. Capobianco Leonzio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 69,16 »
64. Bertazzoli Olivo » 69,16 »
65 Bottaro Pietro » 69 — »
66. Ferretti dott. Gustavo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 68,63 »
67. Cieri dott. Annibale » 68,63 »
68. Carbone Giuseppe » 68,55 »
69. Contaldo Alfonso » 68,13 »
70. Toilis dott. Aldo » 67,90 »
71 Cappa Francesco » 67,89 »
72. Faga Luigi » 66,66 »
73. Sacco Giovanni, art. 4 legge 9 agosto 1954, n 748 » 66,54 »
74. Frascotti Emilio » 66,54 »
75. Giannetti dott. Giunio » 66,38 »
76. Lombardi dott. Antonio » 66,31 »
77 Tarabini dott Ludovico » 65,95 »
78. Flacco Fioravante » 65,74 »
79. D'Alessandria dott. Giuseppe » 65,05 »
80. Sosso Gabriele » 65 — »
81. Giacchino Corrado » 64,54 »
82. Vardaro dott. Liberatore » 64,50 »
83. Locati dott. Angelo » 64,35 »
84 Sardella dott Pasquale » 64,23 »
85. Palatiello dott. Vincenzo » 64,19 »
86. Tricomi Quintilio » 63,50 »
87. Borghese Giuseppe » 63,30 »
88. Bertolino dott. Aldo » 63,17 »
89. Troiani dott Giuseppe » 62,97 »
90. De Filippi dott. Filippo » 62,90 »
91. Casazza Egidio » 62,25 »
92. Alemanno Nicola » 62,04 »
93 Biandini Guido » 62 — »
94 Bartolomei Adelmo » 61,87 »
95. Uasone dott. Edoardo » 61,64 »
96. Fedele dott Antonino » 61,50 »
97. Bertino dott Giuseppe » 61,31 »
98. Carta Giovanni » 61,22 »
99. Rollone Eusebio » 61 — »
100. Ballarini Mario » 60,84 »
101. Bertinetti dott. Mario » 60,47 »
102. Guzzi Luigi » 60,22 »
103. Cappugi dott. Tito » 59,81 »
104. Fuscà dott. Cesare » 59,78 »
105 Verga dott. Vincenzo » 59,66 »
106. Montefusco dott. Gerardo » 59 — »
107. Lucchesi Antonio » 58,66 »
108. Mandanici dott. Natale » 58,19 »
109. Salvi Mario » 58,02 »
110. Mirenda dott. Luigi » 57,86 »
111. Nicosia dott. Sergio » 57,74 »
112. Visconti Pietro » 57,52 »
113. Ferrari Nicola » 57,50 »
114. Teresi dott. Francesco » 57,12 »
115. Preteroti Bruno » 56,66 »
116. Marino Silvio » 56,62 »
117. Sacco Palmino » 56,37 »
118. Alagna dott. Gaetano » 56,25 »
119. Trapani Leopoldo » 56,06 »
120. Gallo Ruggero, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 56 — »
121. Stuani dott. Luigi » 56 — »
122. Dalmazzo Francesco » 55,56 »
123. Maddaloni Pasquale » 55,50 »
124. Capozzi dott. Oscar » 55,19 »
125. Galelli Arturo » 54,50 »
126. Greco Donato, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 54,33 »
127. Tognocchi dott. Candido » 54,33 »
128. Caruana Salvatore » 54 — »
129. Privitera Alfio » 53,99 »
130. Procaccini dott. Domenico » 53,81 »
131. Brugnadelli Clemente » 53,52 »
132. Maggi Luigi » 53,50 »
133. Martino dott. Francesco » 53,10 »
134. Lattuca Pasquale, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . punti 53 — su 132
135. Cotti Cometti G. Battista » 53 — »
136. Mantelli Erminio » 52,62 »
137. Milano Alberto » 52,50 »
138. Cavalieri dott Leovigildo » 52,07 »
139. Palazzi Domenico » 52,03 »
140. Mejorin Guido » 52 — »
141 Rachini Gino » 51,97 »
142. Leotta Cosimo » 51,58 »
143. Monici Antonio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 51,50 »
144. Cresta Luciano » 51,50 »
145. Tansini Luigi » 51,04 »
146. Perri Marziale » 51,02 »
147 Scioli Giovanni » 51 — »
148. Brudaglio Riccardo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 50,50 »
149. Belleli Luigi, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 50,50 »
150. Pettinicchio dott. Matteo » 50,50 »
151 Attinà dott. Arturo » 50,45 »
152. Magnani Giovanni » 50,37 »
153. Teti Francesco, art. 4 legge 9 agosto 1954, n 748 » 49,56 »
154. Teodosi Luigi » 49,50 »
155 Infante Tito » 48,83 »
156. Mascio Guido » 48,78 »
157 Achilli Amedeo » 48,66 »
158. Fichera dott. Giuseppe » 48,35 »
159. Morandini Pietro » 47,50 »
160. Strangi Carmelo » 46,50 »
161. Girino Giuseppe » 46 — »
162. Borrelli Antonio » 45,20 »
163. Arlini Renzo » 45 — »
164. Alifano Rocco » 44,50 »
165. Musumeci Umberto » 44 — »
166. Tamburrano Nicola » 39,83 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1955

(6519) p. *Il Ministro*: Bisori

PREFETTURA DI RAVENNA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3.9281 in data 31 luglio 1954, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952, bandito con decreto prefettizio n. 3844 del 20 febbraio 1953;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del presidente della predetta Commissione, vice prefetto dott. Rossini Roberto, trasferito ad altra sede;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che modifica l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Davolio Antonio è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952, in sostituzione del vice prefetto dott. Rossini Roberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Ravenna.

Ravenna, addì 13 dicembre 1955

(6490) *Il prefetto*: Scaramucci

PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto n. 51993 del 30 dicembre 1954, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954, ed il decreto di modifica, pari numero, del 26 marzo 1955;

Visti i verbali delle operazioni della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito degli idonei da essa formulata, secondo l'ordine della votazione conseguita;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1938, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1.	Bove Domenico	punti 59,949
2.	Binosi Ulisse	» 57,950
3.	Riccio Antonio	» 56,626
4.	Bartolini Marco Antonio	» 56,473
5.	Vinciguerra Gaetano	» 56,235
6.	Papa Aldo	» 55,980
7.	Pappalepore Giacomo	» 55,451
8.	Fontana Domenicantonio	» 55,214
9.	Girardi Eduardo	» 54,186
10.	Negro Domenico	» 54,130
11.	Cristalli Ilario	» 53,760
12.	Galiero Valentino	» 53,692
13.	Cristalli Mario	» 53,382
14.	Santoro Giovanni	» 53,044
15.	Cardinale Giuseppe	» 52,649
16.	Lamberti Giuseppe	» 51,670
17.	Di Taranto Francesco Paolo	» 50,860
18.	Andrea Andrea	» 50.121
19.	D'Apolito Stefano	» 49.824
20.	Gnarra Nicola	» 49.602
21.	Caprio Romolo	» 49,223
22.	Carrafiello Michele	» 48,954
23.	Belli Luigi	» 47,330
24.	Galati Giacomo	» 47,030
25.	De Magistris Filippo	» 46,925
26.	Sansò Roberto	» 45.980
27.	Gabriele Guido	» 45,500
28.	Ceci Donato	» 45,000
29.	Salvi Mario	» 44,804
30.	Di Lullo Raffaele	» 44,710
31.	Sangiovanni Andrea	» 44,572
32.	Coliolo Emilio	» 44,394
33.	Bianchi Filiberto	» 43,790
34.	Iervoglini Giuseppe	» 43,500
35.	Bischetti Daniele	punti 43,430
36.	Goffredo Giovanni	» 42,875
37.	Cariglia Filomeno	» 42,531
38.	Caravella Vincenzo	» 42,130
39.	Bruno Francesco	» 41,002
40.	Querques Pompeo	» 40,273
41.	Atzeni Giuseppe	» 39,810
42.	Principe Michele	» 39,075
43.	Feola Mario	» 38,865
44.	Leone Egidio	» 38,496
45.	Sgherza Felice	» 37,700
46.	Vinciguerra Raffaele	» 37,500
47.	Lellis Michele	» 37,375
48.	Biondi Elio (nato il 23 giugno 1926)	» 35,000
49	Pizzano Giovanni (nato il 24 giugno 1928)	» 35,000

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 2 dicembre 1955

Il prefetto: MENEGHINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 55317 del 2 dicembre 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1954, bandito con decreto prefettizio n. 51993 del 30 dicembre 1954 e con decreto di modifica, pari numero, del 26 marzo 1955;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle singole domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Bove Domenico: consorzio Orta Nova-Stornara-Stornarella;

2) Binosi Ulisse: Pietra Montecorvino;

3) Riccio Antonio: Castelluccio dei Sauri.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 3 dicembre 1955

Il prefetto: MENEGHINI

(6469)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.